

SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 4 – CIG 6666042FDD

PER FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE PER IL
CAMPUS PER L'INNOVAZIONE DEL MANUFACTURING DI MELFI (PZ)

tra

Regione Basilicata - _____ - _____

e

la Società/ il RTI/ il Consorzio/ _____

PREMESSO CHE

– con Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____,

l'Amministrazione ha approvato il Progetto di "Fornitura e posa in opera delle

attrezzature per il Campus per l'Innovazione del Manufacturing di Melfi (PZ)",

per l'importo complessivo di € (euro _____/00),

esclusa IVA;

– con Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____, è stata

indetta la procedura aperta per la fornitura de quo, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, Codice) con il criterio del prezzo più basso ex art.

95, comma 4, lett. b), del Codice;

– l'Amministrazione, al termine della procedura di gara, ha aggiudicato in maniera

definitiva efficace, con Determinazione dirigenziale n. _____ del

_____, la fornitura oggetto dell'appalto all'impresa aggiudicataria, per

l'importo complessivo di € _____ (euro _____/00),

esclusa IVA;

– l'Impresa Aggiudicataria conviene che il contenuto del presente contratto e degli

ulteriori documenti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle

prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Impresa Aggiudicataria ha potuto

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle

stesse e per la formulazione dell'offerta;

– l'Impresa Aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della

stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente

atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Offerta economica, il Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato tecnico e il Piano manutenzioni, le risposte ai chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara, ove rese.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica amministrazione;

b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula dello stesso.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. La fornitura e posa in opera oggetto del presente contratto, meglio specificata nell'offerta presentata in sede di gara nonché nel Capitolato tecnico, consentirà la realizzazione del Campus di Melfi così come previsto nell'ambito del PO FESR 2007-2013 attraverso la Linea di Intervento II.1.1.B "Potenziamento di infrastrutture di ricerca" dell'Asse II – Società della Conoscenza finanziata con D.G.R. n. 1425 del 01.09.2010, per l'importo complessivo pari a 6.000.000,00 di Euro. Nello specifico trattasi della realizzazione del progetto "Intervento Realizzazione di laboratori specialistici" nell'ambito dell'operazione "Campus per l'Innovazione del Manufacturing di Melfi", inerente la realizzazione di un campus di Ricerca e Alta Formazione collegato al sito produttivo FIAT-SATA nell'area industriale San Nicola di Melfi, mirato a effettuare ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nonché alta formazione per la qualificazione di giovani ricercatori e tecnici residenti in regione.
2. Il Lotto n. 4, come meglio articolato e specificato nel Capitolato tecnico, comprende, oltre alla fornitura dei materiali richiesti, anche tutte le attività necessarie a installare e mettere in funzione gli apparati.
3. L'appalto comprende tutto quanto previsto e descritto nel Progetto, nel Capitolato speciale d'appalto, nel Capitolato tecnico, nel Piano manutenzioni e nell'Offerta.

Art. 3 – Tempi di esecuzione del contratto

1. Dalla sottoscrizione del contratto decorre il termine ultimo di consegna che è

pari a 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi.

Art. 4 – Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per la fornitura e posa di quanto previsto dall'art. 2 è pari a € _____ (euro _____/00) oltre IVA. del 22%, pari a _____ (_____/00), per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a € _____ (_____/00).

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo il Capitolato speciale d'appalto, le specifiche contenute nel Capitolato tecnico, nel Piano manutenzioni e nell'Offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, obbligandosi ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
2. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso il "Campus di Melfi" potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Regione Basilicata, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
3. L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Regione Basilicata potrà avvalersi sia di proprio personale sia di

esperti esterni da essa incaricati.

4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

5. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Garanzia dei prodotti – Manutenzione

1. Durante il periodo di garanzia, che decorre dal positivo collaudo, l'Appaltatore garantisce l'Amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti su tutti i prodotti oggetto del presente contratto. Assicura, altresì, i servizi di assistenza e manutenzione nel rispetto di quanto previsto e indicato nel Piano di manutenzione.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga in ogni caso, salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 8 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di

riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti

attualmente in essere con la Regione Basilicata e comunque per i cinque anni

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Basilicata ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione Basilicata.

5. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della Regione Basilicata.

6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 – Sospensione della fornitura

1. L'Appaltatore non può sospendere la fornitura e posa in opera in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione Basilicata.
2. L'eventuale sospensione della fornitura e posa in opera per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso la Regione Basilicata procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione Basilicata e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.
2. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per

la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino alla sua scadenza.
4. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 – Subappalto

1. Le parti danno atto che, in caso di ricorso al subappalto, come indicato in sede di offerta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Basilicata e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Potenza.
5. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Regione Basilicata verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
7. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere

alla Regione Basilicata, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Regione Basilicata, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i di qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i.

9. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore _____
ha comunicato i seguenti dati:

a. Conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa

pubblica identificato dal codice IBAN:

_____ acceso presso _____

b. generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto:

_____ (C.F.: _____) nato a

_____ il _____.

Art. 13 – Cauzione definitiva

1. A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, l'Impresa Aggiudicataria ha costituito cauzione definitiva per un importo pari a euro [REDACTED], ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Tale cauzione è stata fornita mediante

_____ con validità temporale pari

alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita

comunicazione liberatoria da parte della Regione Basilicata beneficiaria, con la

quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e

controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

2. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Regione Basilicata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Regione Basilicata ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

3. ~~La cauzione sarà svincolata entro 60 giorni successivi alla scadenza naturale del~~
~~periodo stabilito per la durata del Contratto.~~

4. Qualora si verificassero da parte dell'Impresa Aggiudicataria, nel corso dell'esecuzione, inadempienze contrattuali, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, senza obbligo di diffida o di procedimento giudiziario e salvo diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggiore danno.

Art. 14 – Recesso

1. La Regione Basilicata ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione Basilicata. In caso di recesso della Regione Basilicata, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
3. La Regione Basilicata si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcune forniture, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.
4. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto/Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione Basilicata. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.
4. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 6666042FDD al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
6. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
7. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Regione Basilicata al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 – Risoluzione per inadempimento

1. La Regione Basilicata si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

2. In tal caso la Regione Basilicata avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. In ogni caso si conviene che la Regione Basilicata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Basilicata;

b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione della fornitura (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15).

4. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni di pagamento.

5. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla

Regione Basilicata tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di

provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

6. Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Autorità interpella progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento

dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già

proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà

all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino

al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario

aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. La Regione Basilicata ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi

momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei

confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle

leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del

Codice.

2. In ogni caso, la Regione Basilicata potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

3. La Regione Basilicata può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1, del Codice.

Art. 18 – Penali

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine ultimo di fornitura e posa in opera dei beni verrà applicata una penale pari all'1‰ per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale sarà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 16 del presente contratto.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Regione Basilicata ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

5. Nel caso di applicazione delle penali, la Regione Basilicata provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 19 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Regione Basilicata proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione Basilicata ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
4. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
5. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Regione Basilicata si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

6. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20 – Quinto d'obbligo e Varianti

1. La Regione Basilicata, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

2. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Regione Basilicata, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dalla Regione Basilicata.

5. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte

dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 21 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare**esecuzione**

1. La Regione Basilicata nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, la Regione Basilicata, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici della Regione Basilicata, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Regione Basilicata, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Art. 22 – Responsabile del contratto e nominativi del personale addetto**all'esecuzione**

4. L'Appaltatore ha indicato il Sig. _____, quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in

ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

5. Il responsabile del contratto sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.
6. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

Art. 23 – Collaudo

1. Sarà sottoposta a collaudo la fornitura di cui al precedente articolo n. 2.
2. Le operazioni di collaudo saranno effettuate da una Commissione incaricata dall'Amministrazione alla presenza di un Rappresentante dell'Appaltatore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Responsabile del servizio dell'Appaltatore e risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale per l'Appaltatore e l'Amministrazione. Tale verbale, oltre a una sintetica descrizione delle prestazioni dell'appalto, conterrà le seguenti indicazioni:
- a. gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b. il giorno della verifica di conformità;
- c. le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati,

non sono intervenuti.

3. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato

della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il

numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

4. Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica della consistenza e delle

funzionalità degli apparati forniti.

5. Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dovranno essere redatte

dall'Appaltatore e sottoposte preventivamente all'Amministrazione per

accettazione entro il termine di 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dalla data

di stipula del contratto.

6. L'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore l'accettazione delle specifiche di

collaudo presentate con le eventuali osservazioni e integrazioni entro 10 (dieci)

giorni solari dalla data di presentazione delle stesse.

7. L'Appaltatore, entro sette giorni solari dalla ricezione delle eventuali

osservazioni, dovrà consegnare all'Amministrazione un documento contenente le

specifiche in forma definitiva.

8. Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, una volta accettate

dall'Amministrazione, rappresenteranno una guida per la Commissione di

collaudo, che potrà effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà necessarie, a

suo insindacabile giudizio.

9. Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere

verbalizzate e costituiranno un addendum alle norme di collaudo sopra citate.

10. A conferma dell'avvenuta corretta fornitura e posa in opera di ciascun apparato

di cui al lotto in questione, previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata,

l'Appaltatore dovrà provvedere a compilare e firmare, congiuntamente al

Direttore dell'esecuzione del contratto, un'apposita nota (nota di installazione)

dove saranno riportati i dati identificativi delle apparecchiature (identificativo

part number, codice seriale, ecc.), la data di installazione ed eventuali

osservazioni. Le note di installazione andranno consegnate al Direttore

dell'esecuzione del contratto per l'inoltro alla Commissione di collaudo.

11. Ove il collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà

rimuovere i malfunzionamenti riscontrati, ovvero provvedere alla sostituzione

delle apparecchiature non utilizzabili, entro i 20 (venti) giorni solari successivi e

comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto la nuova data di "pronti al

collaudo".

Art. 24 – Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, l'Appaltatore emetterà fattura a saldo dei beni forniti.

2. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura previa acquisizione del DURC e dell'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (importo pari o superiore a euro 10.000,00).

3. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

4. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla Regione Basilicata – (C.F. 80002950766) – via Vincenzo Verrastro n. 4 – 85100 Potenza e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
5. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è _____.
6. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. 6666042FDD.
7. L'Appaltatore unitamente alla trasmissione della fattura provvederà a comunicare alla Regione Basilicata la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8. In caso di subappalto, la fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare il CIG sopra riportato.
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Regione Basilicata procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Regione Basilicata, non produrrà alcun interesse.
10. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Regione Basilicata le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra.

11. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 25 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Basilicata da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione Basilicata, nonché a dare immediata comunicazione alla Regione Basilicata di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Basilicata ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Regione Basilicata entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 16.

Art. 26 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Potenza.

Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, del Codice e dell'articolo 6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso e ogni altro onere tributario.
3. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
4. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere alla Regione Basilicata le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l'importo (_____/__) Iva inclusa.
5. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario la Regione Basilicata, da appoggiare a: _____ CODICE IBAN: _____, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 6666042FDD in adempimento dell'art. 34 DL 179/2012".
6. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi

informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente
 atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto